Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 17 marzo 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 dicembre 1937-XVI, n. 2668.
Istituzione di una cartolina postale per i militari di truppa in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2097, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 681, con il quale è dichiarata, con effetto dal 1° gennaio 1937-XV, la cessazione di validità delle cartoline postali in esenzione di tassa per le truppe dislocate nell'Africa Orientale Italiana;

Riconosciuta l'opportunità di istituire una cartolina postale militare del valore di L. 0,15 per i militari di truppa in servizio nell'Africa Orientale Italiana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per le comunicazioni, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita per i militari di truppa in servizio nell'Africa Orientale Italiana una cartolina postale militare da usare per le corrispondenze spedite dall'una all'altra località dell'Africa Orientale Italiana o da questa dirette nel Regno, nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 2.

Detta cartolina del valore di L. 0,15, ha validità dal 1° gennaio 1937-XV.

Art. 3.

Essa ha le seguenti caratteristiche:

di formato cm. 9 x 14, porta nel recto la leggenda « Africa Orientale Italiana » nel centro della prima riga, e « Cartolina postale militare » in seconda riga; a destra di tale

leggenda lo stemma dello Stato ed a sinistra la Nostra Effige in uniforme militare con le leggende in alto ed ai lati: « Vittorio Emanuele III Re d'Italia Imperatore d'Etiopia », e sotto l'indicazione del valore « Centesimi 15 ».

All'angolo sinistro in basso porta l'avvertenza « la presente cartolina per aver corso deve essere munita del bollo del Comando ed Ufficio militare a cui appartiene lo speditore » ed uno spazio riservato al bollo.

La colorazione è viola vivo su fondo bianco avorio.

Nel verso non reca alcun segno o indicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1937-XVI, n. 2669.

Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie;

Vista la legge 13 luglio 1911, n. 774, che modifica il testo unico suddetto;

Visto il R. decreto 30 giugno 1907, n. 667, con il quale è stato approvato il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria;

Visto il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1725, sulle acque ed impianti elettrici;

Visto il R. decreto 18 aprile 1909, n. 487, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale di custodia delle paludi e dei terreni paludosi;

Visto il R. decreto 13 luglio 1911, n. 893, che apporta modifiche al R. decreto n. 487 predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Reale 2 marzo 1931, n. 287, che approva il regolamento per il personale del Genio civile;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935, n. 1650, con il quale si è provveduto alla fusione in unici organici dei ruoli degli ufficiali idraulici e di quelli di bonifica, e dei ruoli dei guardiani idraulici e di quelli di bonifica;

Considerata l'opportunità di far luogo, in seguito a detta fusione, alla raccolta in unico regolamento delle norme vigenti sul personale predetto e sulla tutela delle opere idrauliche e di bonifica;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e dai Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura e le foreste e per le finanze.

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 395, *foglio* 57. — MANCINI.

Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica.

PARTE PRIMA.

Tutela dei corsi d'acqua, delle linee di navigazione e delle opere di bonifica.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1. — Agli effetti della tutela, i corsi d'acqua e i loro tratti classificati in 1ª e 2ª categoria, e le linee di navigazione interna di 2ª classe vengono divisi in tronchi di vigilanza e di guardia. Analogamente i comprensori di bonifica sono divisi in settori di vigilanza ed, occorrendo, ogni settore di vigilanza può essere suddiviso in settori di guardia.

Ai tronchi ed ai settori di vigilanza sono preposti gli ufficiali idraulici; ai tronchi ed ai settori di guardia i guardiani idraulici.

La divisione in tronchi ed in settori è fatta per decreto Ministeriale, che stabilisce gli estremi e la lunghezza di ciascun tronco per le opere idrauliche e di navigazione, il perimetro dei settori per le opere di bonifica, nonchè la residenza del rispettivo ufficiale o guardiano idraulico.

Art. 2. — Lungo il ciglio esterno degli argini sono collocati segnali o colonnette di pietra per la delimitazione di confine fra tronco e tronco, nonchè i termini indicatori delle distanze.

Al piede delle arginature sono collocati i segnali necessari per delimitare le zone di pertinenza idraulica da quelle di proprietà privata.

Il perimetro di ciascun settore di bonifica è delimitato da apposite tabelle opportunamente collocate e corrispondenti ad elementi grafici, che sono conservati presso il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e presso l'Ufficio del Genio civile interessato.

CAPO I. — VIGILANZA E GUARDIA DEI CORSI D'ACQUA, DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE E DELLE OPERE DI BONIFICA.

Servizio di vigilanza.

Art. 3. — L'ufficiale idraulico deve percorrere l'intero tronco affidatogli almeno una volta alla settimana e, straordinariamente, secondo le disposizioni e gli ordini dei suoi superiori.

Se egli è addetto a servizi di bonifica, deve perlustrare una parte del proprio settore secondo le disposizioni e gli ordini superiori, con l'obbligo di visitare l'intero settore ogni settimana e di eseguire una perlustrazione notturna almeno ogni 15 giorni, ad intervalli variabili.

L'ufficiale idraulico vigila che i guardiani, i manovratori e gli osservatori dipendenti, adempiano i rispettivi loro obblighi, coopera alla esecuzione dei rilievi di campagna, adempie a tutti gli incarichi, anche se non inerenti al servizio idraulico o di bonifica, che gli siano affidati temporaneamente dall'ingegnere capo del Genio civile.

L'ufficiale idraulico deve altresì sorvegliare i canali di scolo, i manufatti ed in generale anche le opere private, di cui l'esercizio o la sistemazione possono influire sulla regolarità del funzionamento della bonifica cui è addetto.

L'ufficiale idraulico deve recarsi immediatamente sul sito ogni volta che riceve notizia di guasti alle opere o di fatti dannosi alla sicurezza delle opere stesse, all'esercizio della navigazione od al buon regime dei corsi d'acqua che a lui spetta di vigilare.

Quando presta servizio l'ufficiale idraulico deve vestire la prescritta uniforme.

Art. 4. — In ogni visita ordinaria o straordinaria l'ufficiale idraulico deve adempiere le seguenti prescrizioni:

a) esaminare attentamente lo stato e le condizioni dei corsi d'acqua e canali, delle opere arginali, delle vie alzaie e zone di rispetto, delle conche di navigazione, dei sostegni, delle chiaviche e degli altri manufatti;

b) rilevare qualunque fatto, disordine, inconveniente e guasto, accertandone la natura e l'entità;

c) registrare, nel libretto di cui deve essere fornito ogni guardiano, il luogo, il giorno e l'ora in cui lo ha incontrato, il lavoro al quale attendeva, riscontrare il lavoro eseguito dopo la visita precedente, e annotare quanto reputa di dovergli ordinare (modello n. 1);

d) accertare mediante verbale le contravvenzioni;

e) eseguire i rilievi per i lavori che ritiene necessario di segnalare all'Ufficio;

f) adottare i provvedimenti che crede indispensabili per ragioni di assoluta urgenza, dandone immediato avviso all'Ufficio.

Spetta inoltre all'ufficiale idraulico di raccogliere giornalmente le osservazioni pluviometriche dagli strumenti posti nel proprio tronco o settore e quelle idrometriche dei corsi d'acqua.

In tempo di piena egli rileva le letture agli idrometri in conformità delle speciali istruzioni e prescrizioni che gli vengono impartite dall'ingegnere capo.

Del risultato di ogni visita ordinaria e straordinaria l'ufficiale idraulico deve fare immediatamente rapporto all'ufficio del Genio civile da cui dipende.

Magazzini idraulici o di bonifica e depositi.

Art. 5. — Gli oggetti necessari per il servizio idraulico o di bonifica sono custoditi in appositi magazzini, distinti in due classi.

Alla prima appartengono i magazzini nei quali il valore della dotazione normale supera le L. 50.000, alla seconda tutti gli altri.

A giudizio degli ingegneri capi possono in speciali località essere istituiti depositi di materiali, da affidarsi al guardiano del tronco interessato. La gestione di essi è tenuta dall'ufficiale idraulico competente.

Art. 6. — La sede e la dotazione normale dei magazzini e dei depositi sono determinate con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentito, per i magazzini e depositi adibiti prevalentemente al servizio di bonifica, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7. — L'edificio destinato a magazzino deve, in quanto sia possibile, servire anche di alloggio per l'ufficiale idraulico ed avere una stanza riservata a dimora, in ogni occasione di servizio, dei funzionari dell'ufficio del Genio civile, oltre ai locali per il servizio durante le piene.

Art. 8. — I magazzini sono affidati, mediante verbale di consegna e inventario, agli ufficiali idraulici, i quali personalmente rispondono della buona conservazione degli oggetti.

Art. 9. — In tempo di piena l'ingegnere capo o l'ingegnere di sezione, su proposta dell'ufficiale idraulico, che rimane sempre ugualmente responsabile, possono accordare per ogni magazzino idraulico il personale necessario a vigilare e registrare l'entrata e la uscita degli oggetti (modello n. 3).

Art. 10. — La consistenza ed il movimento degli effetti erariali custoditi nei magazzini devono risultare da scritture tenute dagli ufficiali idraulici consegnatari, secondo le disposizioni del Ministero.

L'inventario deve essere aggiornato dopo ogni piena od altra circostanza in seguito alla quale siano avvenute variazioni nella consistenza del materiale.

La contabilità del materiale mobile è tenuta secondo le norme approvate col decreto 26 maggio 1899 del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11. — Dopo ogni piena gli ufficiali idraulici presentano all'ufficio del Genio civile da cui dipendono, per gli opportuni accertamenti, una nota esatta degli attrezzi e materiali impiegati, precisando il valore di quelli consumati o dispersi e l'importo del deterioramento di quelli ricuperati e conservati.

Servizio di guardia.

Art. 12. — Il guardiano idraulico deve trovarsi nelle ore di servizio costantemente sul tronco a lui affidato, a meno che, in via eccezionale, non sia comandato a prestare servizio fuori tronco.

Durante il servizio il guardiano deve vestire la prescritta uniforme.

Il guardiano deve aver sempre con sè il libretto di servizio (Modello n. 1).

Egli dev'essere pure munito di un libretto di istruzioni riflettenti il servizio al quale è addetto (Modello n. 2).

Il guardiano deve risiedere nella località prestabilita dal decreto di cui al precedente art. 1.

Occorrendogli, per motivi non inerenti al servizio, allontanarsi dal tronco deve chiederne il preventivo consenso all'ufficiale idraulico, e dare le indicazioni necessarie affinchè sia possibile rintracciarlo rapidamente.

In caso di urgenza, per cui non possa chiedere il suddetto preventivo assenso, dovrà dare sollecito avviso del suo allontanamento, indicandone i motivi.

Art. 13. — A meno che per ordine dei superiori non sia occupato in altri incarichi, il guardiano idraulico, se è addetto ad opere idrauliche, deve percorrere l'intero tronco affidatogli ordinariamente ogni due giorni e straordinariamente secondo le disposizioni e gli ordini dei suoi superiori; se è addetto ad opere di bonifica deve visitare giornalmente, ed almeno una volta ogni otto giorni di notte, il settore affidatogli, nei modi e secondo gli ordini dei suoi superiori.

Egli deve, inoltre, adempiere a quanto è prescritto alle lettere *a*), *b*), *d*) dell'art. 4 e coadiuvare nei rilievi di campagna.

Al termine di ogni visita il guardiano, sull'apposito modello, dovrà riferire all'ufficiale idraulico ed, in assenza di questi, all'Ufficio del Genio civile sui fatti, danni, inconvenienti, disordini rilevati e sulle contravvenzioni accertate.

Art. 14. — Il guardiano esegue da solo, o con altri guardiani riuniti in isquadra secondo gli ordini ricevuti, la manovra delle chiaviche e tutti quei piccoli lavori che occorrano per riparare o prevenire guasti nelle varie opere, nelle vie alzaie e nelle opere di difesa.

Il guardiano si provvede dal magazzino idraulico degli attrezzi occorrenti.

CAPO II. — CONTRAVVENZIONI.

Art. 15. — Gli ufficiali o guardiani idraulici e qualunque agente giurato hanno il dovere di accertare le contravvenzioni alle norme sulla polizia idraulica, di navigazione e delle opere di bonifica, od alle condizioni imposte con atti di autorizzazione d'opere e di concessioni idrauliche.

L'accertamento viene fatto mediante verbale firmato dall'agente e, quando sia possibile, anche da altro agente giurato che trovisi presente.

Il verbale deve essere scritto e firmato in doppio originale e deve contenere la indicazione delle cose eventuamente sequestrate in conseguenza della contravvenzione.

Uno degli originali del verbale viene consegnato al contravventore, che deve rilasciare dichiarazione di ricevuta.

Art. 16. — In caso di resistenza al sequestro delle cose in contravvenzione o all'intimazione di desistere dal fatto abusivo, l'agente che vi procede è autorizzato a valersi della forza pubblica.

Le cose sequestrate debbono essere entro le ventiquattro ore consegnate, insieme con una copia del verbale di contravvenzione, al Podestà oppure all'Arma dei Reali carabinieri, che provvedono a norma di legge per la custodia di esse.

Il Podestà o il comandante della Stazione dei RR. CC. possono restituirle al proprietario qualora questi presenti sufficienti sicurtà pel pagamento delle pene, dei danni e delle spese dipendenti dalla contravvenzione.

Art. 17. — Qualora il contravventore sia presente all'accertamento e ricusi di sottoscrivere e ricevere uno degli originali del verbale di contravvenzione, l'agente ne farà menzione nel verbale stesso e ne cura per mezzo del podestà la notificazione al contravventore.

Alla stessa notificazione si procede se il contravventore non trovavasi presente all'accertamento della contravvenzione.

La notificazione può anche avvenire a cura dell'ufficio del Genio civile competente e mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 18. — L'agente, entro le ventiquattro ore dall'accertamento, deve consegnare o trasmettere un originale del verbale all'Ufficio del Genio civile, indicando i provvedimenti eventualmente necessari per ridurre le cose allo stato primitivo e per riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dai fatti relativi alla contravvenzione.

Art. 19. — L'ingegnere capo del Genio civile, riconosciuta la regolarità delle denuncie, allorchè lo reputi necessario ed opportuno fa richiesta alla Autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale. Indipendentemente dall'azione stessa, sentito il contravventore, ordina al medesimo di eseguire entro un congruo termine tutto ciò che è tenuto a fare in conseguenza della contravvenzione commessa.

In caso di inadempimento, provvede per la esecuzione di ufficio.

Avverso il procedimento dell'Ingegnere capo è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

Sentito poi il trasgressore, l'ingegnere capo approva la nota delle spese tutte sostenute e la comunica al Prefetto che la rende esecutiva e ne dispone la riscossione dell'importo nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte.

Nei casi d'urgenza qualora il contravventore non sia conosciuto, provvede immediatamente alla esecuzione d'ufficio, salvo a procedere successivamente agli accertamenti necessari per la scoperta del contravventore.

Art. 20. — Per le contravvenzioni alle norme del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si applicano le disposizioni del testo unico medesimo e delle relative norme regolamentari.

Art. 21. — Gli ufficiali ed i guardiani idraulici vigilano anche per l'osservanza delle vigenti disposizioni sulla pesca ed hanno il dovere di accertare le contravvenzioni contro coloro che trasgrediscono.

CAPO III. — VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Art. 22. — La vigilanza sull'esecuzione dei lavori è di norma affidata all'ufficiale idraulico del tronco o del settore il quale può essere coadiuvato da uno o più guardiani del tronco o del settore stesso.

In caso di necessità, alla vigilanza dei lavori possono adibirsi ufficiali o guardiani di altri tronchi o settori ed altro personale dipendente dall'ufficio del Genio civile competente.

Art. 23. — Gli ufficiali idraulici intervengono alla consegna dei lavori affidati alla loro vigilanza.

Essi devono prendere nota di tutte le istruzioni che sono loro date dal direttore dei lavori, per osservarle e farle scrupolosamente osservare nel corso dell'esecuzione.

Essi debbono inoltre tener presso di sè sul luogo del lavoro:

a) un estratto, preventivamente compilato, del progetto e delle relative prescrizioni tecniche ed amministrative;

b) il regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che si eseguono a cura del Ministero dei lavori pubblici;

c) il giornale secondo il modulo prescritto dal regolamento sopracitato;

d) gli altri documenti amministrativi e contabili prescritti dal detto regolamento, quando ciò sia richiesto dal direttore dei lavori.

Art. 24. — Gli ufficiali ed i guardiani debbono trovarsi sulla località dei lavori prima dell'arrivo degli operai e restarvi permanentemente fino alla partenza dei medesimi, vigilando che i lavori siano eseguiti secondo le prescrizioni del contratto e le buone regole d'arte e con l'osservanza delle norme stabilite dai regolamenti e dalla direzione dei lavori.

La vigilanza deve in modo particolare esercitarsi sulle quantità, qualità e dimensioni dei materiali, di cui devono tener nota esatta.

La direzione dei lavori può, occorrendo, disporre che la vigilanza sia esercitata anche nelle ore in cui i cantieri dei lavori sono inattivi.

In caso di lavoro continuo, l'ufficio del Genio civile provvede a stabilire i turni di vigilanza.

Art. 25. — Quando gli appaltatori ed i loro rappresentanti, sebbene avvertiti, non adempiano agli obblighi del contratto, sia per il modo di esecuzione dei lavori, sia per difettosa qualità dei materiali, sia per qualunque altra causa, gli ufficiali o guardiani idraulici debbono, previa diffida all'Impresa, fare rapporto alla Direzione dei lavori e registrare nel giornale le accertate mancanze.

Art. 26. — Nel caso che l'ufficiale o il guardiano idraulico incaricato della sorveglianza dei lavori venga a trovarsi in istato di impedimento assoluto, per malattia o per altra causa, deve avvisarne subito il direttore dei lavori.

CAPO IV. — MANOVRA DELLE CONCHE DI NAVIGAZIONE, CHIAVICHE, SOSTEGNI, ECC.

Art. 27. — Il servizio di manovra delle conche di navigazione, dei sostegni, delle chiaviche e degli altri manufatti idraulici o di bonifica, è regolato dalle disposizioni all'uopo emanate dall'ingegnere capo.

Quando la manovra dei sostegni e delle chiaviche interessano due o più uffici del Genio civile, le disposizioni anzidette sono date dal competente ispettore superiore compartimentale del Genio civile.

L'ingegnere della sezione, o chi ne fa le veci, o l'ufficiale idraulico possono, in casi speciali o d'urgenza, regolare la mano-

vra dei manufatti a seconda dei bisogni, dandone immediato avviso all'ufficio del Genio civile.

I guardiani addetti alla manovra delle conche di navigazione devono coadiuvare gli ufficiali idraulici nella tenuta dei registri per la statistica del movimento dei natanti.

CAPO V. — SERVIZIO IDROMETRICO.

Servizio idrometrico ordinario.

Art. 28. — Le osservazioni idrometriche nei tronchi forniti di idrometri sono fatte, di regola, dai guardiani idraulici.

All'uopo possono anche assumersi osservatori appositi, specialmente per le osservazioni lungo i tratti di corsi d'acqua non classificati.

Art. 29. — Gli uffici del Genio civile stabiliscono le ore in cui le osservanzioni debbono ordinariamente eseguirsi, nonchè i modi di registrarle e di darne comunicazione (modello n. 4).

Servizio idrometrico in tempo di piena.

Art. 30. — Per ciascun tronco di vigilanza l'ingegnere capo determina l'idrometro regolatore del servizio di piena.

Ad esso vengono riferite le altezze corrispondenti ai vari stadi del servizio di piena, che non possono essere variate senza l'approvazione del competente ispettore superiore compartimentale, il quale ne informa il Ministero.

Art. 31. — Gli uffici del Genio civile possono stabilire che, anche prima che l'acqua raggiunga il segno di guardia, ed a cominciare da un livello prefisso, i guardiani comincino a registrare d'ora in ora, od anche ogni mezz'ora, l'altezza dell'acqua al rispettivo idrometro (modello n. 5).

Art. 32. Disposta l'attivazione del servizio di piena, la lettura e la registrazione oraria delle altezze della piena sono fatte da apposito osservatore, affinchè il guardiano idraulico possa adempiere al suo servizio lungo le arginature.

CAPO VI. — SERVIZIO DI PIENA.

Disposizioni preliminari.

Art. 33. — Spetta esclusivamente ai funzionari del Genio civile od ai loro dipendenti regolare il servizio di piena, impartire ordini e prendere provvedimenti nei casi di pericolo o di rotta.

Nessun altro funzionario pubblico può avervi ingerenza, se non richiesto.

Gli ingegneri di sezione del Genio civile sono autorizzati a richiedere all'autorità politica, direttamente o per mezzo dell'ingegnere capo, la forza armata, quando la reputino necessaria.

Art. 34. — I funzionari del Genio civile preposti ai tratti superiori dei corsi d'acqua, debbono, col mezzo più pronto e sicuro, dare l'annunzio agli Uffici del Genio civile ed agli ufficiali idraulici preposti ai tratti inferiori, della piena formatasi nei tronchi e bacini superiori e dell'andamento di essa.

Art. 35. — Al servizio di piena vengono adibiti:

1° un presidio di guardie per la vigilanza delle opere arginali e dei manufatti attinenti;

2° i lavoratori necessari per eseguire prontamente le riparazioni od i lavori di difesa eventualmente occorrenti.

Art. 36. — Gli ingegneri capi, tenuti presenti gli elenchi compilati ai sensi del decreto Ministeriale 15 dicembre 1927-VI che approva le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 9 dicembre 1926-V, n. 2389 (pronto soccorso in caso di pubblica calamità), compilano ogni anno, di concerto con le Autorità locali e con i Sindacati, gli elenchi delle persone adatte per essere assunte in servizio di piena, delle ditte e dei privati che sono in grado di fornire i materiali, gli attrezzi, i mezzi di trasporto e le bestie, da impiegarsi nel servizio stesso.

Art. 37. — Il presidio di vigilanza si attiva:

a) in un solo stadio nei corsi d'acqua a rapido incremento ed aventi piene di breve durata, impiegando in una sola volta il necessario contigente di guardie;

b) per gradi nei corsi a lento incremento, assumendo in servizio le guardie a successive riprese, secondo l'andamento della piena.

Le altezze sopra il segno di guardia, alle quali corrispondono i diversi stadi, sono fissate dal competente ispettore superiore compartimentale del Genio civile su proposta dell'ingegnere capo.

Art. 38. — In ogni tronco d'argine è prestabilito un determinato numero di appostamenti, ove si riuniscono i drappelli di uomini comandati da un capo posto.

Ciascun capo posto dev'essere fornito di un foglio contenente le norme relative al servizio di guardia.

I capi posto e le guardie portano come distintivo un bracciale bianco.

Ogni appostamento deve possibilmente essere fornito di una tenda o di altro mezzo adatto per il riparo degli uomini.

Art. 39. — Gli ingegneri capi determinano preventivamente:

a) le località nelle quali dovranno recarsi i funzionari preposti alla direzione del servizio di piena;

b) le località degli appostamenti, le quali di norma debbono essere fissate in corrispondenza ad apposite piazzole costruite a ridosso dell'argine;

c) il numero di uomini ed eventualmente i materiali e gli attrezzi da impiegarsi in ogni appostamento a seconda dei vari stadi di piena.

Ciascun ufficiale e guardiano idraulico deve essere fornito di uno schema grafico delle arginature del tronco ad esso affidato, nel quale sono segnati gli stanti, i segnali di località, gli idrometri, i manufatti, le località degli appostamenti, nonchè la composizione di questi, e le norme pel servizio delle ronde di guardia.

Detti schemi comprendono anche le indicazioni relative agli appostamenti estremi dei tronchi confinanti.

L'ufficio del Genio civile deve disporre di alcuni esemplari di riserva di detti schemi ed avere per ciascun corso d'acqua vari esemplari del profilo longitudinale delle arginature, tenuto aggiornato con la indicazione del pelo della massima piena, dei vari idrometri, e dei manufatti esistenti attraverso le arginature.

L'ufficio stesso deve pure disporre di vari esemplari di una corografia schematica del circondario idraulico o del comprensorio di bonifica, con la indicazione delle arginature, degli idrometri, dei magazzini idraulici, della rete stradale, dei posti telegrafici e telefonici, dei depositi di materiali utili al servizio di piena, delle Stazioni dei Reali Carabinieri e dei Comandi della M. V. S. N.

Art. 40. — I funzionari preposti alla direzione del servizio di piena, qualora siano costretti ad allontanarsi dalla località di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, devono informare preventivamente l'ufficio del Genio civile e nello stesso tempo lasciare al personale che trovasi sul posto tutte le indicazioni necessarie per rendersi reperibili.

Art. 41. — Ogni ufficio del Genio civile deve avere una carta topografica ed idrografica quotata del proprio circondario idraulico o del comprensorio di bonifica e dei circondari e comprensori limitrofi ove siano indicati i corsi d'acqua, gli argini traversanti, le strade, i ponti e le loro luci.

Mediante tale carta devono essere preventivamente stabiliti le difese ed i provvedimenti da prendersi in caso di rotta anche per lo scarico delle acque di inondazione in qualche prossimo corso di acqua e, qualora ciò non possa farsi, per lasciarle defluire fino al loro definitivo recapito, avuti i debiti riguardi agli abitati più importanti ed alle principali vie di comunicazione.

Per i provvedimenti che interessano più circondari idraulici o comprensori di bonifica deve essere sentito il competente ispettore superiore compartimentale del Genio civile.

Servizio di vigilanza e di guardia.

Art. 42. — Appena un corso d'acqua accenni a mettersi in piena gli ufficiali o guardiani idraulici vigilano perchè da coloro cui spetta siano chiuse le chiaviche secondo l'ordine di precendenza stabilito dall'ingegnere di sezione del Genio civile, e siano assicurati i molini, i ponti natanti, le barche e le zattere.

Provvedono, altresì, secondo le istruzioni ricevute, alla manovra dei sostegni e di altri manufatti, nonchè al funzionamento delle idrovore, come pure ad avvertire le guardie di cui al precedente art. 37 di tenersi pronte.

I guardiani iniziano le osservazioni all'idrometro rispettivo.

Art. 43. — Arrivate le acque al segno di guardia, l'ufficiale idraulico, in conformità alle istruzioni dell'ufficio del Genio civile competente, attiva il servizio delle guardie e ne informa l'ufficio stesso il quale ne dà immediata notizia alle autorità governative e comunali dei luoghi vicini al corso d'acqua in piena.

E' tuttavia lasciato al giudizio dell'ingegnere capo di ritardare la attivazione della guardia quando, dalle notizie sullo stato idrometrico dei tronchi superiori ed affluenti, possa prevedere che la piena non è pericolosa.

Art. 44. — In qualunque ora si disponga l'attivazione della guardia incomincia immediatamente il giro delle ronde.

Nelle piene più elevate le ronde susseguenti possono avviarsi prima del ritorno di quelle già partite.

Ogni ronda è composta di due uomini, ciascuno provvisto degli attrezzi necessari.

Uno dei due uomini percorre la sommità dell'argine e l'altro cammina a piedi dell'arginatura, perlustrando continuamente ed attentamente il corpo arginale e la campagna circostante.

Di notte le ronde sono munite di fanali.

Art. 45. — Le ronde possono essere anche adibite per la trasmissione da un appostamento all'altro degli avvisi e degli ordini scritti.

Per mezzo di esse una o più volte al giorno, secondo le disposizioni dell'ingegnere capo, gli ufficiali idraulici inviano all'ingegnere di sezione del Genio civile un rapporto scritto intorno all'andamento della piena ed ai fatti più importanti verificatisi nel tronco o settore (modello n. 6).

L'ingegnere di sezione comunica le notizie ricevute all'ingegnere capo, il quale, secondo la gravità del caso, ne informa l'ispettore superiore compartimentale del Genio civile, il Prefetto ed il Ministero.

Art. 46. — Quando la piena è giunta al colmo i guardiani ne segnano, con appositi picchetti, il livello sulle sponde del corso d'acqua.

Provvedimenti in caso di pericolo o di rotta.

Art. 47. — Quando le ronde scoprono segni di dilamazioni di sponde, trapelamenti, minacce di trabocchi o sormonti od altro fatto pericoloso, chiamano gli uomini degli appostamenti più vicini, inviandone uno ad avvertire sollecitamente l'ufficiale idraulico, e facendo eseguire dagli altri le riparazioni più urgenti.

Art. 48. — L'ufficiale idraulico immediatamente provvede ad intraprendere o proseguire i primi lavori di riparo, disponendo, se del caso, un rinforzo d'uomini, di attrezzi e materiali.

Dei provvedimenti presi informa immediatamente l'ingegnere di sezione del Genio civile, il quale si reca sul luogo minacciato ed assume, ove lo creda necessario, la direzione dei lavori, dandone notizia all'ingegnere capo.

Art. 49. — Qualora il pericolo incalzi e non sia bastevole il personale tecnico governativo, l'ingegnere capo può richiedere personale dai più vicini uffici del Genio civile ed assumere i tecnici indicati negli elenchi di cui al precedente art. 36.

Del pericolo devono sempre essere informati le autorità locali, il Prefetto ed il Ministero.

Art. 50. — In caso di rotta di argini o di inondazione l'ingegnere di sezione del Genio civile ne dà immediato avviso all'ingegnere capo, all'ispettore superiore compartimentale, ai Comuni più esposti, al Prefetto ed al Ministero e comincia ad attuare, secondo i piani prestabiliti, i provvedimenti per circoscrivere l'inondazione e per scaricare le acque esondate.

Il Prefetto dà notizia dei provvedimenti che si prendono per salvare gli abitati e per limitare i danni.

Art. 51. — Chiunque, su invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa ed a somministrare, salvo il diritto ad una giusta retribuzione, i materiali, gli attrezzi, le macchine, il bestiame, di cui può disporre.

È in facoltà dei funzionari del Genio civile di ordinare e far eseguire il taglio degli argini di golena, o di far aprire le chiaviche esistenti attraverso gli argini stessi, quando la piena del corso d'acqua sia giunta all'altezza per tali operazioni prestabilita dai regolamenti locali, ed in ogni caso, quando le operazioni stesse siano ritenute necessarie nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Tutti sono tenuti ad obbedire agli ordini del funzionario del Genio civile più elevato in grado, che dispone sul luogo i provvedimenti in caso di rotta e d'inondazione. Nessun funzionario civile o militare può sovrapporsi a quelli del Genio civile per quanto riguarda l'esecuzione di tali provvedimenti.

Congedo delle guardie e rapporti della piena.

Art. 52. — Di regola le guardie sono licenziate appena le acque siano discese sotto il segno stabilito per l'attivazione del servizio.

È però in facoltà dell'ingegnere capo di licenziarle anche prima o dopo, quando, secondo le circostanze, ritenga che sia escluso il pericolo, ovvero che questo permanga.

Prima di licenziare gli operai, gli ufficiali idraulici se ne servono per quei piccoli lavori che possano ancora occorrere e che possono essere eseguiti in breve tempo.

Art. 53. — Terminato il servizio di guardia ogni ufficiale idraulico trasmette all'ufficio del Genio civile da cui dipende un prospetto dei vari livelli raggiunti dalla piena ad ogni idrometro (modello 5) indicando:

a) il giorno e l'ora in cui la piena giunse al segno di guardia;

b) il giorno e l'ora in cui arrivò al colmo e l'altezza raggiunta sopra lo zero dell'idrometro e degli idrometri;

c) il giorno e l'ora in cui la piena discese al segno di guardia.

Art. 54. — Con la scorta degli elementi di cui all'articolo precedente, l'ingegnere di sezione del Genio civile compila uno stato comparativo idrometrico della piena e lo comunica all'ingegnere capo insieme con un rapporto sulla piena stessa, corredato dei dati altimetrici rilevati e del profilo contemporaneo di piena.

Per ogni piena di una certa importanza, l'ingegnere capo compila un rapporto generale, da trasmettere al Ministero, unitamente allo stato comparativo idrometrico (modello n. 7).

Nel rapporto deve essere indicata la spesa occorsa.

Spese per le piene.

Art. 55. — Alle spese necessarie in occasione di piene, sia per la vigilanza delle opere idrauliche e di bonifica, sia per la esecuzione delle urgenti riparazioni, provvedono direttamente gli uffici del Genio civile a mezzo delle somme ad essi accordate.

Art. 56. — All'acquisto di materiali per il servizio di piena ed alla requisizione di animali od attrezzi, si provvede a mezzo di appositi buoni (modello n. 8).

I buoni sono in triplice originale, uno dei quali rimane al funzionario che ordina la somministrazione; il secondo, firmato dal funzionario stesso e dal fornitore, viene a questo consegnato; il terzo, sul quale, all'atto del pagamento, viene rilasciata regolare quietanza, si allega al conto delle spese di cui all'articolo seguente.

Art. 57. — Gli ufficiali idraulici trasmettono in doppio esemplare all'ufficio del Genio civile da cui dipendono, gli elenchi delle guardie e degli operai (modello n. 9) assunti straordinariamente e i conti delle spese occorse nel proprio tronco, per il pagamento da parte dell'ufficio.

PARTE SECONDA.

Del personale addetto alla tutela delle opere e delle linee di navigazione.

Art. 58. — Sono addetti alla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle linee di navigazione di 2ª classe, nonchè delle opere di bonifica:

1° gli ufficiali idraulici;

2° i guardiani idraulici;

3° i manovratori di paratoie, ponti od altri impianti meccanici in servizio dei corsi d'acqua;

4° gli osservatori idrometrici.

CAPO VII. — Degli ufficiali idraulici.

Art. 59. — Gli ufficiali idraulici sono impiegati civili dello Stato.

Il loro ruolo organico appartiene al gruppo *C*, giusta l'ordinamento gerarchico approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Ammissione all'impiego di ufficiale idraulico.

Art. 60. — Al grado iniziale del ruolo degli ufficiali idraulici si accede in seguito a pubblico concorso per esami, che sono scritti ed orali.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) Componimento italiano;

b) Aritmetica elementare (frazioni, proporzioni, numeri complessi). Elementi di algebra fino alla risoluzione delle equazioni di 1° grado ad una o più incognite;

c) Elementi di geometria piana e solida con speciale riguardo alla misurazione e calcolazione di superfici e volumi;

d) Disegno topografico planimetrico e altimetrico.

Le prove orali vertono sulle precedenti materie di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), nonchè sulle seguenti altre:

e) Regole generali e metodi speciali per la buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname ed in pietra; requisiti dei materiali da costruzione;

f) Provvedimenti immediati da prendersi in caso di piena dei corsi d'acqua;

g) Rilievi di piani a mezzo dello squadro agrimensorio, di sezioni trasversali con le staggie e le livellette a bolla, di piante di fabbricati;

h) Nozioni sulle norme di polizia fluviale e delle opere di bonifica;

i) Nozioni riguardanti la compilazione del giornale dei lavori, del libretto di misure, dello stato sommario periodico e delle liste settimanali;

l) Nozioni elementari di statistica.

Art. 61. — Le prove d'esame hanno luogo in Roma ma il Ministero può, se necessario, indire le prove scritta in più sedi.

Art. 62. — Il concorso è bandito con decreto Ministeriale, dopo ottenuta l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo. Il bando di concorso è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno non meno di sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte. In esso sono indicati:

il numero dei posti da conferire;

il termine utile per la presentazione delle domande;

i documenti prescritti;

la sede o le sedi in cui avranno luogo le prove;

la data di quelle scritte;

il programma degli esami di cui al precedente art. 60;

ogni altra notizia o prescrizione ritenuta opportuna.

Art. 63. — L'ammissione al concorso ha luogo con l'osservanza delle disposizioni contenute nei Capi 1° e 6° della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, delle altre vigenti in materia di ammissione a concorsi per impiegati statali, e di quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 64. — I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che viene riferito alla data del decreto con cui è indetto il concorso.

Art. 65. — Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di Regia Scuola Media Inferiore o del diploma di ammissione ad una Regia Scuola Media Superiore.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 66. — Per essere ammesso al concorso il candidato deve aver compiuto il 18° anno e non aver superato il 30° anno di età.

Sono applicabili per i limiti di età le disposizioni emanate per i mutilati ed invalidi di guerra e per la causa fascista, per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, per coloro che prestarono servizio durante la guerra 1915-18 e per coloro che parteciparono con le forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Art. 67. — All'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso provvede il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 68. — Indipendentemente da quanto possa risultare dai certificati richiesti dal bando di concorso, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di accertare direttamente l'esistenza dei requisiti di regolare condotta morale, civile e politica, e quello della idoneità fisica all'impiego, sottoponendo il candidato a visita di un sanitario di fiducia.

Comunque, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 69. — Dell'ammissione od esclusione al concorso deve essere data, in tempo utile, comunicazione dal Ministero a ciascun aspirante all'indirizzo da lui indicato.

Art. 70. — Per ciascun concorso la Commissione esaminatrice è nominata con decreto Ministeriale ed è composta:

di un presidente, scelto fra gli ingegneri capi del Genio civile;

di due primi ingegneri di sezione del Genio civile o di due ingegneri principali di sezione del Genio civile;

di un funzionario amministrativo del Ministero (di grado non superiore all'8°), con funzioni di segretario.

Art. 71. — Gli esami scritti ed orali hanno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni indicate nella parte 1ª, Capo 6°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Art. 72. — Per gli esami scritti sono assegnati tre giorni, in ciascuno dei quali i candidati devono svolgere i temi loro assegnati, entro il termine di otto ore, decorrenti dal momento della comunicazione dell'ultimo tema.

Nel primo giorno viene svolto il componimento italiano.

Nel secondo giorno vengono svolti due temi, uno sulla materia di cui alla lettera *b*), e l'altro sulla materia di cui alla lettera *c*) (art. 60).

Nel terzo giorno viene svolto il tema di cui alla lettera *d*), con facoltà di dare prova più estesa di quella stabilita col tema stesso.

Art. 73. — Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito si osserveranno, per le precedenze in graduatoria, le norme contenute nel R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 74. — I reclami relativi alla precedenza dei concorrenti debbono essere presentati non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Su di essi decide, in via definitiva, il Ministro, sentiti la Commissione esaminatrice e l'Ufficio del Personale.

Art. 75. — Gli ufficiali idraulici prestano, all'atto dell'assunzione in prova, la promessa solenne prescritta dall'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e, quando abbiano ottenuto la nomina stabile, alla scadenza del periodo di prova, il giuramento stabilito dall'art. 6 dello stesso Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

La promessa solenne e il giuramento debbono essere prestati dinanzi all'ingegnere capo (od a un suo delegato) dell'Ufficio del Genio civile al quale l'ufficiale idraulico viene assegnato, ed in presenza di due testimoni.

Art. 76. — I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali idraulici in prova per la durata di almeno mesi sei. Durante tale periodo verrà loro corrisposto un assegno mensile di L. 436.25.

A tutti gli ufficiali idraulici in prova, durante il periodo della prova stessa, verrà inoltre corrisposta l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Infine a tutti gli ufficiali idraulici in parola, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, compete esclusivamente il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe.

Art. 77. — Trascorso il periodo di prova di cui al precedente articolo, gli ufficiali idraulici in prova, sono nominati aiuto-ufficiali idraulici (grado 13°), a giudizio insindacibile dell'Amministrazione, sentito il favorevole parere del Consiglio di amministrazione per il personale del Genio civile e per quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

Quelli di essi che siano ex combattenti, mutilati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista, iscritti senza interruzione al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 e coloro che abbiano conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista e che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore al 28 ottobre 1922, sono invece nominati, dopo il predetto periodo di prova, ufficiali idraulici aggiunti (grado 12°) a mente dell'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27 e dell'art. 9 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706.

CAPO VIII. — NOTE INFORMATIVE - ENCOMI.

Art. 78. — Le note informative annuali sono compilate dall'ingegnere capo del Genio civile, o dal funzionario che lo sostituisce, entro il mese di gennaio di ogni anno.

Esse sono rivedute e firmate dall'ispettore superiore compartimentale competente, e per gli addetti agli Uffici del Genio civile compresi nella competenza territoriale degli Uffici decentrati, dai capi di questi ultimi.

Art. 79. — Alla compilazione delle note di qualifica dell'ufficiale idraulico che, durante l'anno, abbia prestato servizio in più Uffici del Genio Civile, provvederà l'ingegnere capo da cui l'impiegato dipende al 31 dicembre dell'anno stesso.

L'ingegnere capo deve, qualora l'ufficiale idraulico si trovi alla sua dipendenza da meno di sei mesi, sentire l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile presso il quale l'ufficiale idraulico ebbe a prestare nell'anno la sua opera per il maggior tempo.

Art. 80. — Resta sospesa l'attribuzione della qualifica complessiva per l'anno in cui l'ufficiale idraulico sia stato sottoposto a procedimento disciplinare e questo non sia ancora definito entro il termine prescritto per la compilazione delle note. Queste però devono essere compilate in tutte le altre parti.

Nei casi previsti dall'art. 17 della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili le note di qualifica sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 81. — Gli ispettori superiori compartimentali e i capi degli Uffici decentrati, nel procedere alla revisione delle note, devono curare che il giudizio complessivo sia in relazione e non contrasti con le singole qualifiche, e provvedono, dopo averle firmate, ad inviarle all'Ufficio del personale del Ministero, non più tardi del mese di febbraio di ogni anno.

Art. 82. — Sui ricorsi che vengono presentati avverso le qualifiche annuali i Capi degli Uffici del Genio Civile avranno cura di far apporre la data in cui i ricorsi stessi vengano da loro ricevuti.

Qualora il Consiglio di amministrazione formuli, migliorandola, la qualifica definitiva, il Ministero provvede ad apportare le occorrenti rettifiche nello stato matricolare e nelle note informative degli interessati.

L'esito del ricorso deve essere comunicato all'interessato per mezzo del capo dell'Ufficio del Genio Civile dal quale dipende.

Art. 83. — Agli ufficiali idraulici che si distinguono in servizio può essere rivolto l'encomio semplice o solenne.

L'encomio semplice è dato, per iscritto, dall'ingegnere capo dal quale l'ufficiale idraulico dipende, e ne viene fatto cenno nelle note informative.

L'encomio solenne è dato dal Ministro in casi assolutamente eccezionali, per fatti di particolare importanza che tornino ad onore dell'ufficiale idraulico, ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero, e riportato nello stato di servizio o nelle note informative.

CAPO IX. — ASPETTATIVE - CONGEDI.

Art. 84. — Al termine della scadenza del periodo di aspettativa, da qualsiasi motivo determinata, l'ufficiale idraulico è tenuto, senza che occorra alcun preavviso, a riassumere servizio.

La riassunzione deve effettuarsi nell'ultima residenza dell'ufficiale idraulico, salvo che l'Amministrazione non gliene assegni una diversa.

Art. 85. — Il congedo ordinario è accordato dall'ingegnere capo, quello straordinario dal Ministero.

Il congedo ordinario può essere accordato anche in seguito a domanda verbale, quello straordinario in seguito a domanda scritta da trasmettersi, per via gerarchica, al competente Ufficio del personale del Ministero, unitamente al rapporto motivato dell'ingegnere capo prescritto dall'articolo 95, 2° comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 86. — Prima di iniziare il periodo di congedo, sia ordinario, sia straordinario, o quello di aspettativa, l'ufficiale idraulico deve comunicare all'ingegnere capo il proprio recapito.

CAPO X. — INDENNITÀ.

Art. 87. — L'ufficiale idraulico ha l'alloggio in un fabbricato assegnatogli dall'Amministrazione. Non gli è permesso di dare in uso l'alloggio, o parte di esso, a persone estranee alla propria famiglia.

In ogni caso è vietato agli ufficiali idraulici di tenere nel proprio alloggio spaccio o vendita di qualsiasi genere, o di adibirlo a destinazione diversa da quella per la quale è a loro concesso.

Art. 88. — Quando non sia possibile destinare il magazzino idraulico, od altro fabbricato demaniale, all'alloggio dell'ufficiale idraulico e della sua famiglia, viene ad esso corrisposta l'indennità di cui al successivo art. 91, con l'obbligo di dimora, nel tronco assegnatogli, nella località stabilita dal Ministero.

In via eccezionale, e con l'autorizzazione del Ministero, l'ufficiale idraulico può risiedere in altra località anche fuori del proprio tronco.

Art. 89. — All'ufficiale idraulico consegnatario di magazzino idraulico o di bonifica viene corrisposta una indennità annua di lire trecento, se il magazzino è di 1ª classe, e di lire duecento se il magazzino è di 2ª classe, da ridursi a norma dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Per i semplici depositi non è dovuta alcuna indennità o compenso.

All'ufficiale idraulico che sia consegnatario di due o più magazzini, è corrisposto un compenso di lire cinquanta annue (da ridursi a norma dei Regi decreti-legge sopra richiamati) per ciascun magazzino, oltre l'indennità che gli compete per il magazzino di cui è consegnatario titolare.

L'assegnazione dell'indennità di custodia e del compenso è fatta dietro proposta motivata dell'ingegnere capo. Alla proposta deve essere sempre unita copia del verbale di consegna.

Gli ufficiali idraulici sono tenuti a tenere presso di sè, senza diritto a compenso, piccoli attrezzi, materiali e strumenti necessari per studi e rilievi di campagna.

Art. 90. — Agli ufficiali idraulici residenti in località riconosciute ufficialmente malariche è corrisposta una indennità di L. 600 annue, da ridursi a norma dei Regi decreti-legge di cui al precedente art. 89.

Art. 91. — Agli ufficiali idraulici non forniti di alloggio demaniale è corrisposta una indennità annua di L. 550, se ammogliati o vedovi con prole, e di L. 400 se celibi, da ridursi a norma dei Regi decreti-legge di cui al precedente art. 89.

CAPO XI. — GUARDIANI IDRAULICI - MANOVRATORI - OSSERVATORI.

Art. 92. — I guardiani idraulici vengono assunti con decreto Ministeriale; sono salariati dello Stato e fanno parte del ruolo degli incaricati stabili di pubblici servizi. Il loro stato giuridico e il loro trattamento economico sono regolati dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, nel relativo regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, e nel regolamento per l'applicazione dei predetti Regi decreti ai salariati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto interministeriale 1° ottobre 1925.

Art. 93. — I manovratori di paratoie, ponti od altri impianti meccanici in servizio dei corsi d'acqua e gli osservatori idrometrici ed udometrici sono salariati dello Stato assunti con contratto di lavoro, e fanno parte del personale degli incaricati provvisori di pubblici servizi.

Il loro stato giuridico e il loro trattamento economico sono regolati dai decreti citati nel precedente art. 92.

Art. 94. — E' fatto divieto di adibire personale non di ruolo alla vigilanza delle arginature, delle linee navigabili e delle opere di bonifica

Art. 95. — I guardiani idraulici che occupano alloggi demaniali devono osservare le disposizioni indicate nel precedente art. 87.

A quelli non provvisti di alloggio demaniale è corrisposta una indennità di L. 480 annue, se ammogliati o vedovi con prole, e di L. 300, se celibi o vedovi senza prole.

Nel caso che i guardiani idraulici risiedano in località riconosciute ufficialmente malariche, viene ad essi assegnata la indennità di L. 500 annue.

Le suddette indennità sono soggette alle riduzioni prescritte dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

CAPO XII. — DISPOSIZIONI COMUNI AGLI UFFICIALI ED AI GUARDIANI IDRAULICI.

Art. 96. — Nell'esercizio delle funzioni inerenti al loro servizio gli ufficiali ed i guardiani idraulici assumono la qualità di agente di pubblica sicurezza ed hanno facoltà, mentre adempiono al loro servizio, di portare le armi loro fornite dall'Amministrazione.

Art. 97. — Gli ufficiali ed i guardiani idraulici possono fornirsi, a proprie spese, di cavalcatura o di motociclo o di bicicletta per il servizio cui sono adibiti.

Per l'acquisto di tale mezzo il Ministero può concedere, a seconda dei casi, un'anticipazione sullo stipendio o sulla retribuzione, non superiore alla metà della spesa ritenuta ammissibile, rimborsabile mediante ritenute mensili non inferiori al trentesimo dell'anticipazione stessa.

Per la rifornitura della cavalcatura, del motociclo o della bicicletta non potrà essere concessa una nuova anticipazione se non dopo estinta quella precedentemente accordata.

Art. 98. — Per esigenze di servizio, od in seguito a formale domanda, da presentarsi nella prescritta via gerarchica, gli ufficiali ed i guardiani possono essere trasferiti da un tronco all'altro dello stesso circondario idraulico o di altro circondario.

I trasferimenti, così d'ufficio come a domanda, sono disposti con decreto Ministeriale, quando si effettuano da uno ad altro circondario idraulico. In caso diverso, sono disposti con ordine di servizio dell'ingegnere capo, previa autorizzazione ministeriale.

DISPOSIZIONE SPECIALE.

Art. 99. — Per quanto riguarda il fiume Po e i suoi affluenti, esclusi i tronchi ricadenti nel compartimento del Magistrato alle Acque, i quali continueranno ad essere sottoposti alla competenza del Presidente del Magistrato alle Acque, le competenze dell'Ispettore superiore compartimentale del Genio Civile, fissate dalla prima parte del presente Regolamento, si intendono attribuite all'Ispettore superiore del Genio Civile preposto al Circolo superiore di ispezione per il Po.

UNIFORME DI SERVIZIO.

Art. 100. — E' data facoltà all'Amministrazione dei lavori pubblici di stabilire, con apposito regolamento da approvarsi con decreto Ministeriale, la uniforme di servizio per il personale degli ufficiali e dei guardiani idraulici. Fino a quando non sarà emanato il regolamento predetto, i guardiani devono, nelle ore di servizio, portare un cappello con la scritta: « Regio Guardiano Idraulico », provvedendosene a proprie spese.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per i lavori pubblici:
COBOLLI-GIGLI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Mod. n. 1
(Art. 4 e 12 del regolamento)
(0,13 × 0,185)

N. . . . . .

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

COMPARTIMENTO . . . . PROVINCIA di . . . .

CIRCONDARIO IDRAULICO DI . . . .

Corso d'acqua . . . . Argine . . . . (destro o sinistro)

LIBRETTO DEL GUARDIANO IDRAULICO

(Casato, nome e paternità)

. . . .

addetto al TRONCO di guardia N. . . . . . del suddetto circondario idraulico

. . . . addì . . . . 19 . . .

Timbro d'ufficio

L'Ingegnere capo

. . . .

AVVERTENZA — Al presente si allega un altro libretto in cui sono indicate le istruzioni inerenti al servizio del guardiano. — Veggasi il mod. n. 2

Mod. n. 1

Data ora della visita	OSSERVAZIONI sui lavori e sulla condotta del guardiano	ORDINI ED ISTRUZIONI che vengono lasciati al guardiano	Firma e qualità del visitatore

N. B. — Si fa un breve cenno dei lavori ai quali attende il guardiano al momento della visita, s' indicano quelli da lui fatti dopo la visita precedente e la diligenza usata nell' eseguirli, come pure la sua condotta in ciò che concerne la generalità del servizio.

Mod. n. 2
(Art. 12 del Regolamento)
(m. 0,13 × 0,185)

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

COMPARTIMENTO ....

PROVINCIA di ....

CIRCONDARIO IDRAULICO DI ....

Corso d'acqua ....

ISTRUZIONI

ad uso dei guardiani idraulici ed in particolare di quello addetto al .... (1) di guardia N. ....

....

...... *addì* .... *19* ...

Timbro di ufficio

L'Ingegnere Capo

....

(1) Tronco o settore.

Questo libretto dovrà contenere tutte le istruzioni riflettenti il servizio attribuito al guardiano, e quindi:

A) I seguenti articoli del regolamento: **dal 12 al 22, dal 24 al 28, dal 30 al 47.**

B) Un elenco di tutte le cose erariali che vengono affidate alla vigilanza del guardiano, con indicazione precisa delle cure che deve avere per ognuna.

C) La raccolta di tutte quelle disposizioni di legge, ordinanze, circolari, istruzioni, che oltre i suddetti articoli di regolamento, il guardiano deve conoscere per disimpegnare bene il suo servizio.

D) L'elenco e la definizione dei termini relativi alle opere idrauliche, ed al servizio di piena, più in uso.

(Mod. n. 3)
(Art. 9 del Regolamento)
(0,22 × 0,23)

Libro .... A N.	Libro .... B N.	Libro .... C N. ....
CORPO REALE DEL GENIO CIVILE	**CORPO REALE DEL GENIO CIVILE**	**CORPO REALE DEL GENIO CIVILE**
Provincia di	**Provincia di ....**	**Provincia di ....**
Corso d'acqua .... *Tronco*	*Corso d'acqua* .... *Tronco*	*Corso d'acqua* .... *Tronco* ....
SERVIZIO DI PIENA	**SERVIZIO DI PIENA**	**SERVIZIO DI PIENA**
BUONO DI PRELEVAMENTO	**BUONO DI PRELEVAMENTO**	**BUONO DI PRELEVAMENTO**
Il sorvegliante del magazzino idraulico di .... è autorizzato a consegnare al Capoguardia .... i seguenti oggetti per uso del tronco suddetto	Il sorvegliante del magazzino idraulico di .... è autorizzato a consegnare al Capoguardia .... i seguenti oggetti per uso del tronco suddetto	Il sorvegliante del magazzino idraulico di .... è autorizzato a consegnare al Capoguardia .... i seguenti oggetti per uso del tronco suddetto
Num. / Indicazione degli oggetti	Num. / Indicazione degli oggetti	Num. / Indicazione degli oggetti
Addì .... *19*..	*Addì* .... *19*..	*Addì* .... *19*..
Il R. Ufficiale idraulico	**Il R. Ufficiale idraulico**	**Il R. Ufficiale idraulico**

AVVERTENZA. — L'Ufficiale idraulico consegna le parti *B* e *C* al Capoguardia e trattiene la parte *A*. – A sua volta il Capoguardia consegna **la parte** *C* **al sorvegliante del magazzino**, conservando la parte B, pel controllo da farsi a piena finita. Il sorvegliante delegato, nell'effettuare la consegna, elenca a tergo delle parti *B* e *C* il materiale effettivamente consegnato e le fa firmare dal Capoguardia in segno di **ricevuta**.

Mod. n. 4
Art. 29 del regolamento)
(0,22 × 0,33)

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

COMPARTIMENTO . . . .
. . . .

PROVINCIA di . . . .

Circondario idraulico di : . . . . Sezione . . . .

Corso d'acqua . . . . Tronco . . . .

SERVIZIO IDRAULICO

REGISTRO

delle osservazioni idrometriche quotidiane

IDROMETRO DI . . . .

Incomincia il giorno . . . . 19 . . .

Termina il giorno. . . . . 19 . . .

AVVERTENZA. — La massima piena del corso d'acqua suddetto finora conosciuta è quella del giorno.................. in cui il pelo d'acqua arrivò a metri........ sopra lo zero dell'idrometro.....................

Segue: Mod. n. 4.

REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI IDROMETRICHE QUOTIDIANE

fatte nel corso d'acqua . . . . (tronco . . . . del circondario idraulico) all'idrometro . . . .

Mese di............. Anno 19......

Giorno	PELO D'ACQUA OSSERVATO												Osservazioni
	alle ore				alle ore				alle ore				
	sotto zero		sopra zero		sotto zero		sopra zero		sotto zero		sopra zero		
	M.	C.	M.	C.	M.	C.	M.	C.	M.	C.	M.	C.	
1													Breve cenno delle cause probabili cui sono dovute le variazioni. (Cielo nuvoloso o sereno, pioggia più o meno dirotta, vento impetuoso, riflusso marino, burrasca, ecc.)
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

Mod. n. 5
(Art. 31 o 53 del regolamento)
(m. 0,22 × 0,33 su carta celeste)

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

COMPARTIMENTO PROVINCIA

. . . . di . . . .

. . . .

Circondario idraulico di . . . . Sezione . . . .

Corso d'acqua . . . . Tronco . . . .

REGISTRO

delle osservazioni idrometriche in corso di piena

IDROMETRO DI . . . .

Incomincia il giorno . . . . 19 . . .

Termina il giorno . . . . 19 . . .

Altezza dello zero idrometrico sul livello del mare . . . . m.

Altezza dello zero idrometrico sul pelo di magra ordinaria (a) . . . . »

Altezza della massima piena conosciuta (sopra lo zero dell'idrometro) . »

Distanza lungo il filone dell'idrometro di . . . . precedente della stessa sponda . . . . »

Distanza lungo il filone dell'idrometro di . . . . precedente della sponda opposta . . . . »

Data della costruzione dell'idrometro o della sua eventuale ultima sostituzione . . . .

Altezza dello zero idrometrico attuale su quello preesistente (a) . . . . . »

(a) Col segno — quando lo zero è più basso del punto di riferimento.

Segue: Mod. n. 5.

Anno 19 . . . Meso di . . . .

Giorno									*Osservazioni*
Ore	Pelo d'acqua sopra zero		Pelo d'acqua sopra zero		Pelo d'acqua sopra zero		Pelo d'acqua sopra zero		
	m.	c.	m.	c.	m.	c.	m.	c.	
0,30									
1									
1,30									
2									
2,30									
3									
3,30									
4									
4,30									
5									
5,30									
6									
6,30									
7									
7,30									
8									
8,30									
9									
9,30									
10									
10,30									
11									
11,30									
12									
12,30									
13									
13,30									
14									
14,30									
15									
15,30									
16									
16,30									
17									
17,30									
18									
18,30									
19									
19,30									
20									
20,30									
21									
21,30									
22									
22,30									
23									
23,30									
24									

L'OSSERVATORE IDROMETRICO

IL R. UFFICIALE IDRAULICO

Mod. n. 6
(Art. 45 del regolamento)
(m. 0,22 × 0,33 su carta celeste)

PIENA DEL . . . .

TRONCO N. . . . . del circondario idraulico di . . . .

APPOSTAMENTO

(a) . . . . li . . . . 19 . . . ore . . . .

Al R. Ingegnere della Sezione . . . .

RAPPORTO N . . . . (b)

(a) Data o luogo di dove parte il rapporto.
(b) Numero progressivo del rapporto di piena.

Segue: Mod. n. 6.

Idrometro di . . . .

Osservazioni orarie idrometriche della piena attuale

L'ultima massima piena del . . . . giunse a m. . . . . sopra zero

Ore	. . . . 19. . . . Sopra zero m.	c.	Osservazioni
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

L'UFFICIALE IDRAULICO

Resoconto delle spese

fino a tutto il . . . .

Indicazione degli articoli di spesa	Quantità di giorno	Quantità di notte	Importo parziale Lire	c.	Importo totale Lire	c.
Osservatore idrometrico						
Capiguardia						
Guardie						
Ciclisti						
Piantoni						
Riserve.						
Ronde a cavallo . . .						
Espressi						
Magazzinieri						
. . . .						
. . . .						
. . . .						
. . . .						
. . . .						
SPESE PEL PERSONALE						
Combustibile.						
Affitto locali						
Per lavor. straordinari						
Per acquisto materiali.						
. . . .						
. . . .						
. . . .						
Sommano.						
Spesa della giornata. . . . . L.						
Spesa antecedente. . . . . »						
TOTALE L.						

Mod. n. 7
(Art. 64 del regolamento)
(m. 0,22 × 0,33)

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Compartimento . . . .
. . . .

Ufficio di . . . .

CORSO D'ACQUA . . . .

STATO COMPARATIVO IDROMETRICO

delle osservazioni fatte durante la piena dell' intero corso d' acqua sunnominato che ha avuto principio il giorno . . . . 19. . . e termine il giorno . . . . 19. . . all' idrometro regolatore di . . . .

. . . . *19. . . N.*

L' Ingegnere capo

. . . .

Segue: Mod. n. 7.

Denominazione degli idrometri	Distanza fra gli idrometri	Data della piena						Altezza sullo zero dell'idrometro		Franco arginale sul colmo di piena	*Annotazioni*
		Arrivo al segno di guardia		Arrivo al colmo		Ritorno al segno di guardia					
		giorno	ora	giorno	ora	giorno	ora	del colmo di piena	della massima piena		

Mod. n. 8
(Art. 56 del Regolamento)
(m. 0,22 × 0,33)

A

Libro . . . *N.* . . .

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Provincia di . . . . Sezione . . .
Fiume. . . . . Tronco . . .

SERVIZIO DI PIENA

Addì . . . . . . *19*. .

BUONO

per la somministrazione dei seguenti oggetti necessari per la guardia e difesa del suddetto corso d'acqua.

Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti
. . .	. . . .
. . .	. . . .
. . .	. . . .
. . .	. . . .
. . .	. . . .
. . .	. . . .
. . .	. . . .
. . .	. . . .
. . .	. . . .
. . .	. . . .
. . .	. . . .
. . .	. . . .

Il R. Ufficiale Idraulico

. . . .

SERVIZIO IDRAULICO GOVERNATIVO

B

Libro . . . *N.* . . .

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Provincia di . . . . Sezione . . .
Fiume. . . . . Tronco . . .

SERVIZIO DI PIENA

Addì . . . . . . *19*. .

BUONO

per la somministrazione dei seguenti oggetti necessari per la guardia e difesa del suddetto corso d'acqua.

Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti	Prezzo unitario Lire	Prezzo unitario C.	Totale Lire	Totale C.
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
		Totale L.		. . .	. .

Il Fornitore

. . . .

Certifico verificata la somministrazione di cui sopra.

Il R. Ufficiale Idraulico

. . . .

SERVIZIO IDRAULICO GOVERNATIVO

C

Libro . . . *N.* . . .

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Provincia di . . . . Sezione . . .
Fiume. . . . . Tronco . . .

SERVIZIO DI PIENA

Addì . . . . . . *19*. .

BUONO

per la somministrazione dei seguenti oggetti necessari per la guardia e difesa del suddetto corso d'acqua.

Quantità	Indicazione degli oggetti requisiti	Prezzo unitario Lire	Prezzo unitario C.	Totale Lire	Totale C.
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
. . .	. . . .	. . .	. .	. . .	. .
		Totale L.		. . .	. .

Il Fornitore

. . . .

(Veggasi retro)

AVVERTENZA — La parte *A* resta al funzionario che ordina la somministrazione. La parte *B* viene consegnata al fornitore. La parte *C* viene allegata al conto delle spese.

Segue: Mod. n. 8.

Addì . . . . . . *19*. .

Avendo ocularmente accertato la somministrazione di cui retro in piena regola, dichiaro creditore il sig. . . . . *di Lire* . . . . . .

Il R. Ufficiale Idraulico

. . . .

Addì . . . . . . *19*. .

Il presente BUONO viene liquidato per l'importo di Lire . . . . . .

L'Ingegnere di Sezione

. . . .

V° L'Ingegnere Capo

. . . .

Addì . . . . . . *19*. .

Per quietanza

Firma del fornitore { . . . . / . . . .

Testimoni alla firma ed al pagamento { . . . . / . . . . / . . . .

Retro del tagliando *C*.

N. . . . . . .

Mod. n. 9
(Art. 57 del Regolam.)

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Provincia di . . . .

Circondario idraulico di. . . . . . .

Sezione. . . . .

Corso d'acqua . . . .

Tronco . . . .

SERVIZIO DI PIENA

Attivazione della Guardia

Addì . . . . 19 . . .

Stato nominativo

delle Guardie e degli Operai che nel Tronco suddetto vennero assunti in attività di servizio e mantenuti nei giorni entro indicati, sotto la direzione dell'Ingegnere di sezione, sig. e coll'immediata sorveglianza dell'Ufficiale Idraulico, Sig. . . . .

L'ammontare complessivo per . . . . ascende a L. . . . . . .

A . . . . li . . . . 19 . . .

L'Ingegnere di Sezione

Il R. Ufficiale idraulico

Segue: Mod. n. 9.

PROVINCIA DI . . . .

CORSO D'ACQUA . . . .

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

SERVIZIO DI PIENA

Circondario idraulico di . . . .

SEZIONE . . . .

TRONCO . . . .

Stato nominativo settimanale *delle Guardie e degli Operai assunti e mantenuti in servizio durante la piena del corso d'acqua suddetto dal giorno* . . . . *19* . . *al giorno* . . . . . *19* . .

N. B. La mercede di attività si divide in quarti, ne si contano a debito dell'Amministrazione le frazioni minori

Num. progressivo	CASATO e NOME dell'operaio	Assunto		Licenziato		GRADO di servizio	Giorno nei quali si verificò la prestazione di ogni operaio																												SOMME delle prestazioni				Prezzo unitario	Importo lordo	Quota assicurazione sociale a carico dell'operaio	Importo soggetto a trattenute	Trattenuta per R. M.	Trattenuta per tassa di quietanza	Arrotondamento		Importo netto arrotondato da pagare all'operaio	Quota assicurazione sociale a carico della R. Amministrazione	Importo totale lordo
		il giorno	alle ore	il giorno	alle ore		Domenica				Lunedì				Martedì				Mercoledì				Giovedì				Venerdì				Sabato				g.ni		n.ti								in +	in −			
							g.no		n.te		g.no		n.te		g.no		n.te		g.no		n.te		g.no		n.te		g.no		n.te		g.no		n.te		interi	quarti	interi	quarti											
							interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti	interi	quarti						1	2	3=(1−2)	4	5	6	7	8 = (3-4-5+6,0-7)	9	10=(1+9)

. . . . *addì* . . . . *19* . . .

Attestiamo noi sottoscritti l'effettuato pagamento agli interessati delle somme suesposte che in complesso ammontano a Lire . . . . (L. . . . .)

Il Capo Guardia **Le Guardie**

. . . . *addì* . . . . *19* . .

Il R. Ufficiale Idraulico

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per i lavori pubblici:
COBOLLI-GIGLI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1937-XVI, n. 2670.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Maria della Rosa, in Capanne di Montignoso (Massa).

N. 2670. R. decreto 30 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Maria della Rosa, in Capanne di Montignoso (Massa).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 30 dicembre 1937-XVI, n. 2671.

Riconoscimento, agli effetti civili, del Beneficio coadiutoriale di S. Giuseppe, nella parrochia di S. Agata, in Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì).

N. 2671. R. decreto 30 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Rimini in data 1° aprile 1935, relativo alla erezione di un Beneficio coadiutoriale, sotto il titolo di S. Giuseppe, nella parrocchia di Sant'Agata, in Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2672.

Erezione in ente morale della Fondazione « Beneficenza Fiore », in Serrara Fontana (Napoli).

N. 2672. R. decreto 15 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Beneficenza Fiore », con sede in Serrara Fontana (Napoli), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2673.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Pensioni del preposto cav. don Antonio Bianco », in Palazzolo Vercellese.

N. 2673. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Pensioni del prevosto cav. don Antonio Bianco », in Palazzolo Vercellese, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 30 dicembre 1937-XVI, n. 2674.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Maria SS.ma Addolorata, in Grillo di Carlopoli (Catanzaro).

N. 2674. R. decreto 30 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Maria SS.ma Addolorata, in Grillo di Carlopoli (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1938 - *Anno XVI*

LEGGE 3 febbraio 1938-XVI, n. 145.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1824, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Novara e sono state dettate norme per la sua esecuzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1824, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Novara e sono state dettate norme per la sua esecuzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1938-XVI, n. 146.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n 915, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere di costruzione di un viale da Milano al parco ex Reale di Monza, e sono state dettate le relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 915, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere di costruzione di un viale da Milano al Parco ex Reale di Monza, e sono state dettate le relative norme di attuazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1938-XVI, n. 147.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1939, recante disposizioni integrative a favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV, nelle provincie di Belluno, Treviso ed Udine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1939, recante disposizioni integrative a favore dei danneggiati del terremoto del 18 ottobre 1936-XIV nelle provincie di Belluno, Treviso ed Udine.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 148.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1691, recante modificazioni al R. decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei militari in Africa Orientale Italiana, mediante delega sugli stipendi e sui salari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1691, recante modificazioni al R. decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei militari in Africa Orientale Italiana, mediante delega sugli stipendi e sui salari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 gennaio 1938-XVI, n. 149.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 13 maggio 1937, n. 804, che reca modificazioni all'ordinamento dell'Ispettorato corporativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, che reca modificazioni all'ordinamento dell'Ispettorato corporativo, con la seguente modificazione:

Al comma 2° dell'art. 3 è sostituito il seguente:

« Dopo l'entrata in vigore del presente R. decreto-legge il reclutamento del gruppo *A* ha luogo col grado 10° per i posti messi a concorso fra candidati forniti di laurea in ingegneria, in medicina, in scienze agrarie e in scienze fisiche e chimiche, e dal grado 11° per i posti messi a concorso fra candidati muniti di laurea in giurisprudenza, in scienze economico-commerciali, o in scienze politiche, salvo la osservanza degli articoli 9 e 17 del R. decreto 11 novembre 1933, n. 2395 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1938-XVI, n. 150.

Approvazione delle nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, ed il R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2053, convertito nella legge 24 aprile 1935-XIII, n. 980;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato;
Udito il Consigio dei Minisltri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno), risultanti dall'allegato al R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2053, convertito nella legge 24 aprile 1935-XIII, n. 980, il cui articolo 3 deve ritenersi abrogato, vengono sostituite con quelle risultanti dall'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1938-XVI e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 77. — MANCINI.

Piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato.

Gruppo	Grado	QUALIFICHE	Quantità	Totali
A	1	Capi servizio principali e capi compartimento di 1a classe	16	
»	1	Capi servizio e capi compartimento di 2a classe	27	
»	2	Ispettori capi superiori	104	
»	3	Ispettori capi e cassieri principali	300	
»	4	Ispettori principali e cassieri di 1a classe	520	
»	5	Ispettori di 1a classe e cassieri di 2a classe	740	
»	6	Ispettori di 2a classe		
»	7	Allievi ispettori		1.707
B	6	Segretari capi, segretari tecnici capi, disegnatori capi e revisori capi	570	
»	7	Segretari principali, segretari tecnici principali, disegnatori principali e revisori principali	1.370	
»	8	Segretari di 1a classe, segretari tecnici di 1a classe, disegnatori di 1a classe, revisori e assistenti lavori di 1a classe.	5.100	
»	10	Segretari, segretari tecnici, disegnatori e assistenti dei lavori.		7.040
C	6	Applicati capi	250	
»	7	Applicati principali	730	
»	8	Applicati di 1a classe, aiutanti disegnatori principali e aiutanti assistenti lavori principali.	3.373	
»	10	Applicati, aiutanti disegnatori di 1a classe, aiutanti assistenti lavori e scrivane principali (1).		
d'ordine	11	Aiutanti, aiutanti disegnatori, sorveglianti dei lavori, alunni d'ordine e scrivane (1).		4.353
		Totale . . .		13.100

(1) Fino ad eliminazione delle scrivane principali e scrivane.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1938-XVI, n. 151.

Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli », approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1718.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1927-V, n. 2118, che istituisce l'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli » e ne approva il relativo statuto;

Visto il R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1718, che apporta modifiche al R. decreto anzidetto e approva il nuovo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli »;

Vista la deliberazione del Consiglio generale dell'Ente predetto, in data 14 ottobre 1936-XIV, con la quale si propone di modificare i comma primo e secondo dell'art. 13 dello statuto nel senso che l'esercizio finanziario abbia inizio col 1° luglio e termini col 30 giugno dell'anno successivo e ciò in relazione alla deliberata anticipazione della data di inaugurazione della Fiera campionaria;

Visti i pareri favorevoli del Ministero delle corporazioni e del Governatore generale della Libia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I comma primo e secondo dell'art. 13 dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Tripoli », approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1718, sono sostituiti dai seguenti:

« L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio col 1° di luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo ».

« Entro il 31 maggio il Consiglio generale delibera sul bilancio di previsione ed entro il 30 settembre approva il consuntivo dell'esercizio scaduto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 65. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 14 febbraio 1938-XVI, n. 152.

Norme corporative per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di teatri e capocomici di compagnie di operette, riviste ed arte varia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le norme elaborate dalla Corporazione dello spettacolo per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di teatri e capocomici di compagnie di operette, riviste ed arte varia, su richiesta della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale 11 dicembre 1937-XVI, che approva le norme suddette;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'unito testo di norme corporative per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di teatri e capocomici di compagnie di operette, riviste ed arte varia.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Norme corporative per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di teatri e capocomici di compagnie di operette, riviste ed arte varia.

Articolo unico.

Le norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di teatri e capocomici di compagnie di prosa, elaborate dalla Corporazione dello spettacolo, ai sensi dell'art. 8, e approvate dal Comitato corporativo centrale, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, nella riunione del 22 gennaio 1936-XIV, e pubblicate per decreto del Capo del Governo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 32 dell'8 febbraio 1936-XIV, sono estese a regolare collettivamente i rapporti economici fra esercenti di teatri e capocomici di compagnie di operette, riviste ed arte varia, aggiungendosi fra le spese di lista, enumerate all'art. 9 delle norme suddette, la spesa dell'orchestra.

Visto, *il Segretario generale*
del Consiglio nazionale delle Corporazioni:
ANSELMI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 14 febbraio 1938-XVI, n. 153.

Norme corporative per la regolamentazione della concessione del nulla osta per l'esercizio dell'attività teatrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le norme elaborate dalla Corporazione dello spettacolo per la regolamentazione della concessione del nulla osta per l'esercizio dell'attività teatrale, su richiesta della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;

Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale 11 dicembre 1937-XVI, che approva le norme suddette;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'unito testo di norme corporative per la regolamentazione della concessione del nulla osta per l'esercizio dell'attività teatrale.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Norme corporative per la regolamentazione della concessione del nulla osta per l'esercizio dell'attività teatrale.

Art. 1.

Chiunque intenda costituire una compagnia teatrale (lirica, di prosa, di operette, riviste ed arte varia) sia a spettacolo intero che per avanspettacolo, dovrà chiederne l'autorizzazione alla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti elementi:

a) indicazione della ditta che intende assumere la gestione della compagnia;

b) capacità finanziaria della ditta;

c) elenco artistico, repertorio per la compagnia e foglio paga;

d) durata della compagnia e programma di attività che la compagnia stessa intende svolgere;

e) certificato dell'Ufficio nazionale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, dal quale risulti che la ditta, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, ha richiesto la disponibilità dei prestatori d'opera, compresi nell'elenco artistico, all'Ufficio stesso;

f) dichiarazione della Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dalla quale risulti che la ditta non ha precedenti infrazioni per l'applicazione dei contributi assicurativi.

Art. 2.

La concessione del nulla osta, cui provvede la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, previi i necessari accertamenti e sentiti gli organi tecnici, U.N.A.T. per le compagnie di prosa, operette, riviste, arte varia ed avanspettacolo, C.L.I. per le imprese liriche, può essere subordinata alla costituzione di determinate garanzie finanziarie, previo parere favorevole della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo, il quale parere riguarderà l'osservanza delle norme della legislazione sociale e dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 3.

In caso di disaccordo delle due Federazioni e contro la negata concessione del nulla osta, che dovrà essere notificata per iscritto dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda, alla ditta interessata, questa potrà ricorrere al Ministero della cultura popolare.

Art. 4.

Le Associazioni sindacali dello spettacolo, entro un mese dalla pubblicazione delle presenti norme, dovranno provvedere alla emanazione di un regolamento per l'attuazione delle disposizioni in esse previste, tenendo presenti gli accordi sindacali vigenti in materia.

Visto, *il Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni*:
ANSELMI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 febbraio 1938-XVI.
Costituzione del Comitato tecnico corporativo per la produzione di macchine utensili ed operatrici.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Su proposta del Ministro per le corporazioni;
Ritenuta la necessità di costituire un Comitato tecnico corporativo per la produzione di macchine utensili ed operatrici, in conformità dei voti espressi dalla Corporazione della metallurgia e della meccanica;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per la produzione di macchine utensili ed operatrici.

Art. 2.

Il Comitato di cui al presente decreto ha il compito di studiare ed elaborare i provvedimenti di vario genere atti a facilitare lo sviluppo di una grande industria nazionale specializzata nella fabbricazione dei vari tipi di macchine utensili ed operatrici, allo scopo di conseguire con macchinario nazionale il più rapido rinnovamento dell'attrezzatura dell'industria italiana.

Art. 3.

Il Comitato tecnico corporativo per la produzione di macchine utensili ed operatrici è composto nel seguente modo:

Manni gen. Giuseppe, presidente;
Benini on. dott. Zenone.
Venturi dott. Augusto.
Bocciardo on. ing. Arturo.
Sacerdoti ing. Cesare.
Jarach comand. Federico.
Uccelli ing. cav. lav. dott. Guido.
Marzoli cav. lav. Guido.
Mazzini on. ing. Giuseppe.
De Ambris comm. Amilcare.
Sossi ing. Luigi.
Cuzzeri cav. Nino.
Amadori cav. uff. Luigi.

Art. 4.

Del Comitato tecnico corporativo per la produzione di macchine utensili ed operatrici fanno altresì parte:

Anselmi dott. Anselmo e Santoro dott. Ernesto, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;
Cremona comm. Fiorenzo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Bernasconi dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero per gli scambi e per le valute;
Mazzei col. Gualtiero, in rappresentanza del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Al Comitato è addetto in qualità di Segretario il dott. Rosario Purpura, il quale potrà essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal dott. Giulio Buccafurri.

Art. 5.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria e del commercio nonchè della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e i loro rappresentanti.

Alle dette riunioni possono altresì partecipare, qualora lo ritengano i rispettivi Ministeri, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi in discussione non compresi nell'art. 4 e persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del Comitato stesso.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(981)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 febbraio 1938-XVI.
Nomina del prof. Giuseppe Di Nardi a membro della Corporazione della previdenza e del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII che costituisce la Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV con il quale il dott. Mario D'Amelio, membro della suddetta Corporazione in rappresentanza dei dipendenti da aziende bancarie, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione per la nomina del prof. Giuseppe Di Nardi a membro della Corporazione della previdenza e del credito in sostituzione del dott. Mario D'Amelio;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Di Nardi è nominato membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei dipendenti da aziende bancarie, in sostituzione del dott. Mario D'Amelio.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(927)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 febbraio 1938-XVI.
Nomina del dott. Rinaldi Renato a membro della Corporazione della previdenza e del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV con il quale l'on. rag. Besozzi di Carnisio Gustavo, membro della suddetta Corporazione in rappresentanza dei dipendenti da aziende bancarie, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione per la nomina del dott. Rinaldi Renato a membro della Corporazione della previdenza e del credito in sostituzione dell'on. rag. Besozzi di Carnisio Gustavo;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott Rinaldi Renato è nominato membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei dipendenti da aziende bancarie, in sostituzione dell'on. rag. Besozzi di Carnisio Gustavo.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(928)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 febbraio 1938-XVI.
Nomina del rag. Ernesto Perez a membro della Corporazione della previdenza e del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV con il quale l'ing. Antonio Mancia, membro della suddetta Corporazione in rappresentanza dei dipendenti dalle imprese di assicurazione, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione per la nomina del rag. Ernesto Perez a membro della Corporazione della previdenza e del credito in sostituzione dell'ing. Antonio Mancia;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il rag. Ernesto Perez è nominato membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei dipendenti dalle imprese di assicurazione in sostituzione dell'ing. Antonio Mancia.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(929)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 febbraio 1938-XVI.
Nomina del cav. Anselmo Vaccari a membro della Corporazione della previdenza e del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della previdenza e del credito;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV con il quale l'on. Luigi Bilucaglia, membro della suddetta Corporazione in rappresentanza dei dipendenti da aziende bancarie, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione per la nomina del cav. Anselmo Vaccari a membro della Corporazione della previdenza e del credito in sostituzione dell'on. Luigi Bilucaglia;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il cav. Anselmo Vaccari è nominato membro della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei dipendenti da aziende bancarie, in sostituzione dell'on. Luigi Bilucaglia.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(930)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1938-XVI.
Misura del contributo di vigilanza dovuto dalle Società di assicurazioni per l'esercizio 1936.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento di attuazione, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Decreta:

Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1936 dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni e dalle imprese di capitalizzazione è stabilito:

nella misura del 0,60 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita, per le capitalizzazioni e le assicurazioni contro i danni;

nella misura del 0,25 per mille sui premi assunti dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Ricci.

(985)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1938-XVI
Revoca del sig. Icilio Celli dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1934-XIII, col quale il sig. dott. Icilio Celli di Ettore venne nominato rappresentante del sig. rag. Carlo Galimberti fu Luigi, agente di cambio presso la Borsa di Milano;
Visto l'atto in data 3 febbraio 1938-XVI, per notar dottore Carlo Perabò, col quale il sig. Icilio Celli ha dichiarato di rinunciare al mandato di rappresentante del predetto agente di cambio;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Icilio Celli da rappresentante del sig. Carlo Galimberti, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(986)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1938-XVI
Revoca del sig. Sandro Borghetti dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1933-XII, col quale il sig. Sandro Borghetti fu Augusto venne confermato rappresentante del sig. Luigi Almasio fu Gaudenzio, agente di cambio presso la Borsa di Milano;
Visto l'atto in data 14 febbraio 1938-XVI, per notar dottore Giuseppe Toia, col quale il succitato sig. Sandro Borghetti ha dichiarato di rinunciare al mandato di rappresentante del predetto agente di cambio;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Sandro Borghetti a rappresentante del sig. Luigi Almasio, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(987)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1938-XVI
Revoca del sig. Giovanni Introini dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1937-XV, col quale il sig. Giovanni Introini fu Giuseppe venne nominato rappresentante del sig. dott. Carlo Groppetti fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa di Milano;
Visto l'atto in data 14 febbraio 1938-XVI, per notar dottore Giuseppe Bottoni, col quale il succitato sig. Giovanni Introini ha dichiarato di rinunciare al mandato di rappresentante del predetto agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 31 marzo 1938-XVI è revocata la nomina del sig. Giovanni Introini a rappresentante del sig. dott. Carlo Groppetti, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(988)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1937-XVI.
Provvedimenti concernenti stazioni di soggiorno e di cura.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LA CULTURA POPOLARE

Veduti il R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926-IV, n. 1380, la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 321, ed il R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1391;
Veduti i decreti interministeriali 31 dicembre 1934-XIII e 23 marzo 1935-XIII;
Udito il Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;

Decreta:

Art. 1.

Sono riconosciute le caratteristiche di stazioni di soggiorno, in via transitoria, per un quinquennio, ai territori dei Comuni di:

1° Cavalese (Trento), salvo riconferma a condizione che entro il detto periodo sia provveduto a rendere sufficiente l'approvvigionamento idrico;

2° Macugnaga (Novara), salvo riconferma a condizione che nel periodo anzidetto sia perfezionata la locale attrezzatura ricettiva e sia provveduto, inoltre, alla sistemazione della rete di fognatura, nonchè alla costruzione di un macello pubblico ed allestimento di un locale di isolamento per malattie infettive;

3° **Sestola (Modena)**, salvo riconferma a condizione che nello stesso periodo venga migliorata la locale attrezzatura ricettiva.

Art. 2.

Al territorio del comune di San Casciano Bagni (Siena) sono riconosciute le caratteristiche di stazione di cura, in via transitoria, per un quinquennio, salvo riconferma a condizione che entro il detto periodo venga provveduto alla sistemazione dei servizi ospedalieri ed all'allestimento di un locale di isolamento per malattie infettive e sia, inoltre migliorata l'attrezzatura ricettiva.

I Prefetti delle rispettive provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la cultura popolare:
ALFIERI.

(856)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1938-XVI.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal generale comm. Roberto Dino Guida.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda n. 561 del 25 gennaio u. s., con la quale il Regio commissario presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede l'autorizzazione ad accettare l'eredità disposta a favore dell'Opera stessa dal generale comm. Roberto Dino Guida con testamento olografo 9 novembre 1936, depositato e pubblicato in atti del notaio dott. avv. cav. Antonio Maggio di Verona, n. di rep. 9833, il 22 aprile 1937;

Visto l'avviso ai successibili ex lege del prefetto di Verona in data 10 giugno 1937, pubblicato a norma dell'art. 3 del R. decreto 26 luglio 1896, n. 361, contro cui non sono state mosse opposizioni;

Considerato che l'asse ereditario ammonta a circa lire 70.000 da dedurre ivi la quota per la figlia naturale riconosciuta dal de cuius ed i legati disposti;

Visti gli atti;

Visto l'art. 1, comma quarto, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare l'eredità su descritta le cui rendite saranno devolute a favore della Federazione provinciale O.N.M.I. di Verona, secondo la volontà del testatore.

Il notaio rogante è tenuto ad accertarsi, sotto la sua personale responsabilità, della proprietà e libertà degli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(855)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1938-XVI.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale « Carboni Minerali » di Livorno.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936-XIV, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale « Carboni Minerali » di Livorno;

Sentita la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1938-XVI il colonnello di porto in P.A. Aleramo Niccolini è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale « Carboni Minerali » di Livorno e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936-XIV, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera lorda di lire trentacinque da ridurre a mente dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, rispettivamente convertiti nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Roma, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(976)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 2 marzo 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 57, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1938-XVI, n. 46, concernente la chiamata in servizio temporaneo di personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

(1029)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 10 marzo 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 15 novembre 1937-XVI, n. 2618, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e d'ampliamento della città di Como.

(1028)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 8 marzo 1938-XVI, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1938-XVI, n. 89, riguardante la proroga del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, relativo al noleggio di navi per esigenze straordinarie di Amministrazioni dello Stato da parte del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1938-XVI, n. 53.

(1030)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la cultura popolare ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 13 marzo 1937-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 115, concernente la proroga al 30 giugno 1938-XVI, dei poteri concessi al conte ing. Alberto Bonacossa, commissario straordinario per l'amministrazione del Reale Automobile Club d'Italia, col R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 464.

(1031)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Gualdo Tadino (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 13 settembre 1937-XV, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Gualdo Tadino, società anonima cooperativa con sede in Gualdo Tadino (Perugia);

Veduti i propri provvedimenti del 13 settembre 1937-XV e del 5 ottobre 1937-XV, coi quali venivano rispettivamente nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suddetta azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Banca predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Banca popolare cooperativa di Gualdo Tadino, società anonima cooperativa con sede in Gualdo Tadino (Perugia), ai sensi e per gli effetti del titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogate di mesi sei a decorrere dal 13 marzo 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(963)

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di Sant'Agata de' Goti (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 24 dicembre 1937-XVI con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed a mettere in liquidazione la Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di Sant'Agata de' Goti (Benevento) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il proprio provvedimento in data 24 dicembre 1937-XVI con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa rurale;

Considerao che i signori Ciro Nuzzi, Nicola De Masi ed Antonio Maddaloni, membri del Comitato di sorveglianza, hanno declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori dott. Ferdinando Carbone fu Alessio, Giuseppe Viscusi fu Gaetano ed Ersilio Desiderio fu Giovanni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di Sant'Agata de' Goti (Benevento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, dal R. decreto-legge 1937-XV, n. 1400, in sostituzione dei signori Ciro Nuzzi, Nicola De Masi ed Antonio Maddaloni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(964)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Vito » di Mazara del Vallo (Trapani), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 25 febbraio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Vito », di Mazara del Vallo (Trapani), in liquidazione il sig. rag. Francesco Poma è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(1027)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Angelo a Piuvica (Pistoia), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 5 marzo 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Angelo a Piuvica (Pistoia), in liquidazione, il sig. rag. Ugo Mazzoncini di Angiolo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV.

(1032)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 60

del 14 marzo 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,90
Francia (Franco)	60 —
Svizzera (Franco)	439,25
Argentina (Peso carta)	4,92
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,96
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,7735
Olanda (Fiorino)	10,5875
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,8925
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5997
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	74,55
Id. 3,50% (1902)	71,25
Id. 3% Lordo	52,425
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,35
Id. id. 5% (1936)	93,725
Rendita 5% (1935)	93,625
Obbligazioni Venezie 3,50%	89 —
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	102,475
Id. id. 5% - Id. 1941	102,825
Id. id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,45
Id. id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	91,725
Id. id. 5% - Id. 1944	98,725

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per 10 posti di grado X, gruppo A, nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 886 modificato con il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1936-XV, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 163, con il quale è stato bandito un concorso per esame a 10 posti di grado X, gruppo A, nel ruolo dell'Ispettorato corporativo, dei quali 3 per ispettore di 3ª classe da conferire ai laureati in medicina e chirurgia e 7 per segretario da conferire ai laureati in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale del concorso bandito con decreto Ministeriale 29 ottobre 1936-XV, per 10 posti di grado X, gruppo A, nel ruolo dell'Ispettorato corporativo, di cui tre posti per ispettore di 3ª classe da conferire ai laureati in medicina e chirurgia e sette per segretario da conferire ai laureati in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche:

1° Carassiti Virgilio (concorrente posti di ispettore), con punti 17,76 su 20;

2° D'Onofrio Virgilio (concorrente posti di ispettore), con punti 16,76 su 20;

3° Santoro Mario (concorrente posti di segretario), con punti 15,83 su 20;

4° Sallusti Francesco (concorrente posti di ispettore), con punti 15,67 su 20;

5° Cavallarin Gildo (concorrente posti di segretario), con punti 15,58 su 20;

6° Pallottino Adriano (concorrente posti di segretario), con punti 15,42 sul 20;

7° Maselli Giacinto (concorrente posti di segretario), con punti 15,23 su 20;

8° De La Ville Sur Illon Ernesto (concorrente posti di segretario), con punti 15 su 20;

9° Accardo Giuseppe (concorrente posti di segretario), con punti 14,96 su 20;

10° Bonomi Paolo (concorrente posti di segretario), con punti 14,92 su 20;

11° Orbitello Giovanni (concorrente posti di segretario), con punti 14,83 su 20 (ha partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'A.O.I.);

12° Vassallo Giovanni (concorrente posti di segretario), con punti 14,44 su 20;

13° Sinibaldi Paride (concorrente posti di ispettore), con punti 14,17 su 20;

14° Troisi Fortunato (concorrente posti di ispettore), con punti 14,12 su 20;

15° Fronzoni Lionello (concorrente posti di segretario), con punti 14,08 su 20;

16° D'Errico Francesco (concorrente posti di segretario), con punti 14 su 20;

17° Lettieri Luigi (concorrente posti di segretario), con punti 13,88 su 20;

18° Fierro Achille (concorrente posti di ispettore), con punti 13,80 su 20;

19° Miceli Salvatore (concorrente posti di segretario), con punti 13,08 su 20.

Art. 2.

Sono pertanto dichiarati vincitori nell'ordine seguente i signori:

1° Carassiti Virgilio (ispettore di 3ª classe);
2° D'Onofrio Virgilio (ispettore di 3ª classe);
3° Santoro Mario (segretario);
4° Sallusti Francesco (ispettore di 3ª classe);
5° Cavallarin Gildo (segretario);
6° Pallottino Adriano (segretario);
7° Maselli Giacinto (segretario);
8° De La Ville Sur Illon Ernesto (segretario);
9° Accardo Giuseppe (segretario);
10° Orbitello Giovanni (segretario), ha partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'A.O.I.

Sono dichiarati idonei i collocati dopo i vincitori nell'ordine seguente i signori:

1° Bonomi Pietro (segretario);
2° Vassallo Giovanni (segretario);
3° Sinibaldi Paride (ispettore di 3ª classe);
4° Troisi Fortunato (ispettore di 3ª classe);
5° Fronzoni Lionello (segretario);
6° D'Errico Francesco (segretario);
7° Lettieri Luigi (segretario);
8° Fierro Achille (ispettore di 3ª classe);
9° Miceli Salvatore (segretario).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(1001)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a un posto di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3214, relativo all'ordinamento dell'istruzione agraria media;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-II, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 luglio 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XIII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il decreto del Capo del Governo del 7 ottobre 1937-XV, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (grado 12°, gruppo *C*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo articolo 4, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed abbiano partecipato alle relative operazioni militari, il limite massimo di età è elevato a 35 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, i cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, siano divenuti invalidi in dipendenza delle relative operazioni militari, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di 4 anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI, di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati, a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente, alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e del personale civile non di ruolo che, al 4 febbraio 1937 (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare e lo abbiano prestato.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;
2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato e insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di perito agrario, rilasciato dalle Regie scuole agrarie medie;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

3° certificato, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti la appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù Italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve esser vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve esser rilasciato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato e vistato per la ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. Detto certificato può anche esser rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito fascista sanmarinese e contro-firmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sanmarinese; quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e i cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, siano divenuti invalidi in dipendenza delle relative operazioni militari;

7° certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; gli invalidi per la causa nazionale, di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e i cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono divenuti invalidi in dipendenza delle relative operazioni militari, di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Detti invalidi però a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, con l'annotazione delle benemerenze di guerra, per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi, in dipendenza di operazioni militari alle quali abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e i cittadini divenuti invalidi, in dipendenza di operazioni militari alle quali abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza delle operazioni militari alle quali abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dei cittadini divenuti invalidi, in dipendenza di operazioni militari alle quali abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che prestino, senza interruzione, servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, da almeno due anni, alla data 4 febbraio 1937-XV, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal Podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente con la firma del concorrente, debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente Autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, e medico.

Le domande che, entro il termine sopra fissato, non perverranno al Ministero della guerra, corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami che avranno luogo in Roma, consisteranno nelle due prove scritte e nella prova orale, di cui al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo *C*.

Qualora allo scadere del periodo di esperimento fosse invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Al vincitore del concorso assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 425 lorde, oltre se vi abbia diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, e agli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: PARIANI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
al posto di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi.

PROVE SCRITTE.

1. — Agraria.

I temi per la prova scritta di agraria verteranno su problemi e questioni d'indole generale, riflettenti l'agronomia e l'agricoltura, con speciale riguardo alle aziende nelle quali praticasi su larga scala l'allevamento del bestiame.

2. — Estimo rurale.

I temi per la prova scritta di estimo rurale avranno per oggetto la valutazione di miglioramenti fondiari (prosciugamenti, fabbricati, piantagioni, impianto di nuove coltivazioni, come prati stabili, ecc.) e dei loro effetti economici alla fine di un determinato periodo di tempo.

Il lavoro dovrà essere illustrato coll'esposizione dei principi fondamentali che regolano la materia.

Il candidato potrà consultare le tavole dei logaritmi, nonchè dei manuali tecnici, anche se speciali per l'estimo, che la Commissione esaminatrice crederà di permettere.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVE ORALI.

Le domande verteranno su principi di agronomia, agricoltura, economia, estimo, contabilità, legislazione e zootecnia, nonchè su nozioni elementari di statistica, di cui ai seguenti argomenti:

Metodo statistico: compito - Rilevazione statistica - Indagine statistica: prospetti, tabelle, rappresentazioni grafiche - Media statistica - Numeri indici: esempi, scopo - Utilità della statistica.

Si discuteranno infine gli argomenti svolti dal candidato nelle prove scritte.

p. *Il Ministro*: PARIANI.

(999)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.